

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

E

PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE – SOMMARIO

Art.	1	Istituzione del servizio
Art.	2	Ambito di applicazione
Art.	3	Classificazione del Comune
Art.	4	Modalità per l'esposizione o l'effettuazione di determinate forme pubblicitarie
Art.	5	Categoria delle località
Art.	6	Presupposto dell'imposta
Art.	7	Soggetto passivo
Art.	8	Modalità di applicazione dell'imposta
Art.	9	Dichiarazione
Art.	10	Pagamento dell'imposta
Art.	11	Funzionario responsabile
Art.	12	Rettifica ed accertamento d'ufficio
Art.	13	Riscossione coattiva
Art.	14	Rimborsi
Art.	15	Pubblicità ordinaria
Art.	16	Pubblicità effettuata con veicoli
Art.	17	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
Art.	18	Pubblicità varia
Art.	19	Riduzione dell'imposta
Art.	20	Esenzione dell'imposta
Art.	21	Servizio delle pubbliche affissioni
Art.	22	Soggetti passivi
Art.	23	Tariffe
Art.	24	Riduzione del diritto
Art.	25	Esenzione dal diritto
Art.	26	Modalità per le pubbliche affissioni
Art.	27	Superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni
Art.	28	Ripartizione degli impianti
Art.	29	Piano generale degli impianti
Art.	30	Impianti privati per affissioni dirette
Art.	31	Sanzioni tributarie ed interessi
Art.	32	Sanzioni amministrative
Art.	33	Anticipata rimozione
Art.	34	Contenzioso
Art.	35	Disposizioni finali

Art. 1
Istituzione del servizio

E' istituito nel Comune di Cremona il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

- a) Il servizio è effettuato dal Comune, anche nelle forme associative previste negli articoli 24, 25, 26 della legge 8 giugno 1990, n. 124, in funzione della convenienza gestionale sotto il profilo economico e funzionale, ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- b) Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, sono affidate a terzi, anche disgiuntamente, nei seguenti modi:
- 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22 - comma 3 - lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22 - comma 3 - lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
 - 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- c) L'affidamento di cui alla lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 2
Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, in qualsiasi modo siano eseguite nell'ambito del territorio comunale, sono soggette rispettivamente ad una imposta od al pagamento di un diritto a favore del Comune di Cremona.

Art. 3
Classificazione del Comune

A norma dell'art. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, il Comune di Cremona appartiene alla classe 3[^], avendo una popolazione residente di n°. 74.865 abitanti alla data del 31 dicembre 1991.

I mesi di maggio, giugno, settembre ed ottobre sono considerati periodo rilevante ai fini dei flussi turistici desumibili dagli indici di ricettività in possesso di questo Comune.

In tali mesi, pertanto, a' sensi dell'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 507/93, le tariffe dell'imposta di pubblicità di cui al medesimo articolo 3 comma 6 sono aumentate del 50 per cento.

Art. 4
Modalità per l'esposizione o l'effettuazione di determinate forme pubblicitarie

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, targhe, stendardi, globi o altri mezzi similari, deve essere presentata a norma del regolamento, al Sindaco, apposita domanda al fine di ottenere la relativa autorizzazione, previo parere della Commissione Edilizia. Il Sindaco, visto tale parere, può limitare o vietare determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Restano salve le disposizioni in materia previste dal vigente codice della strada e relativo regolamento di applicazione.

Sono vietate la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio sulle vie e piazze pubbliche come, ad esempio, la consegna a mano, l'inserimento sotto i tergicristallo delle autovetture.

In ogni caso valgono le particolari norme che disciplinano la propaganda elettorale per qualsiasi forma pubblicitaria.

Non è consentito effettuare pubblicità fonica con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori; possono essere unicamente diffusi messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

Il Sindaco, per particolari manifestazioni (sfilate varie, processioni religiose, manifestazioni sportive, cortei ecc.), in zone anche normalmente escluse al traffico, può autorizzare diffusioni sonore a volume moderato.

La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, ai candidati a cariche pubbliche per tutto il periodo della campagna elettorale. La stessa è consentita, sempre previa autorizzazione del Sindaco, ai partiti o altre organizzazioni per il periodo della campagna referendaria.

Le forme di propaganda ideologica effettuata a cura diretta degli interessati, senza fini di lucro, sono esenti dall'imposta.

La pubblicità fonica è consentita non prima delle ore 9 e sino alle ore 21, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Art. 5 **Categoria delle località**

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono considerate di Categoria Speciale le località del territorio comunale, così come risulta dalla planimetria allegata sotto la lettera B) alla Deliberazione Consiliare n°29/12248 del 28 febbraio 1994.

Le località considerate di categoria speciale si riferiscono al centro abitato delimitato a' sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, giu sta deliberazione consiliare n°. 1129/38244 del 1 luglio 1993, divenuta esecutiva a' sensi di legge.

Le vie in categoria speciale sono le seguenti:

ACERI

ACQUA VIVA

ADDA

ADIGE

AGAZZINA

ALA PONZONE

ALBERTONI

ALIERI

ANGELO

ANGUISSOLA

ANGUSTA

ANNONA

ANTICA PORTA TINTORIA

ANTICHE FORNACI

ANTICO RODANO

APORTI

ARALDI

ARENILI
ARGINE PANIZZA
ARGINI
ARISI
ARTIGIANI
ASELLI
ASTEGIANO
AZZURRI D'ITALIA
BALDESIO
BANDELLO
BANDIERA
BARDELLONA
BATTISTI
BELCAVEZZO
BELFIORE
BELFUSO
BELLA CHIOPPELLA
BELLA ROCCA
BELL'ASPA
BELLINI
BELTRAMI
BELVEDERE
BEMBO
BERGAMO
BERTESI
BIAZZI
BIGNAMI
BOCCACCINO
BOLDORI
BOLZANO
BONIZZONE
BONOMELLI
BORDIGALLO
BORGHETTO
BORGOSPERA
BOSCO
BOTTANI
BREDA
BREMBO
BRESCIA
BREVE
BUGADA
BUOSO DA DOVARA
BURCHIELLI
CA DEL VESCOVO
CADOLINI
CADORE
CADORNA
CADUTI DEL LAVORO
CALCIATI
CAMBI
CAMILLIANI
CAMPI
CAPELLANA
CAPITANO DEL POPOLO

CAPPUCCINI
CAPRA
CARBAONARI
CARINI
CARNEVALI
CARSO
CASALMAGGIORE
CASTELLEONE
CAVALCABO'
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO
CAVALLI
CAVALLOTTI
CAVITELLI
CAVO CERCA
CAVO COPERTO
CAVOUR
CAZZANI
CAZZANIGA
CERASA
CERESOLE
CERIOLO
CERVI
CESARI
CHIARA NOVELLA
CHIESE
CHIESOTTO
CHIOSI
CIGNO
CIRIA
CISTELLO
CLASSICI
COLLETTA
COLOMBA
COLOMBO
COLONNETTE
COMUNE
CONSORZIO
COOPERAZIONE
COSTONE DI MEZZO
COSTONE DI SOPRA
COSTONE DI SOTTO
COSTONINO
CREMA
CREMONINI
CROTTI
DA CREMONA
DARLERIO
DANTE
DE'BERENZANI
DECIA
DE STAURIS
DIVIZIOLI
DON CARLO BELLO'
ERIDANO
FABBRICA DEL VETRO VECCHIA

FAERNO
FERRABO'
FERRAGNI LUCIANO
FERRAGNI ODOARDO
FERRARI
FILODRAMMATICI
FILZI
FODRI
FONDULO
FONTANA
FORNACIAI
FORNI
FRANK
FULCHERIA
GADIO
GALANTINO
GALLAZZI
GALLERIA DEL CORSO
GALLERIA KENNEDY
GALLERIA XXV APRILE
GALLETTI
GALLINA
GARIBALDI
GARIBALDINI
GARIBOTTI
GATTI
GAZZOLETTO
GENALA
GERANI
GEROMINI
GHINAGLIA
GHISI
GHISLERI
GIORDANO
GIUSEPPINA
GOITO
GONFALONIERI
GORIZIA
GRAMSCI
GUARNERI DEL GESU'
GUINDANI
JACINI
INDUSTRIE
INGEGNERI
INTERNO
IPPOCASTANI
LAGO GERUNDO
LAMBRO
LAMO
LAMPRIDIO
LANAIOLI
LANCETTI
LANDRIANI
LARGA
LAZZARI

LEGIONE CECCOPIERI
LEVI
LIBERTA'
LODI
LOMBARDINI
LONATI
LONGOBARDI
LUCCHINI
LUGO
LUNA
LUNGO PO EUROPA
MACCHI
MACELLO
MAGAZZINI GENERALI
MALCANTONE
MALOMBRA
MANINI
MANISCALCHI
MANNA
MANTOVA
MANZONI
MARCONI
MARGHERITE
MARMOLADA
MARTIRI DI SCLEMO
MASSAIA
MASSAROTTI
MATTEOTTI
MAURINO
MAZZINI
MELLA
MELONE
MERCATELLO
MILANO
MILAZZO
MINCIO
MOCCHINO
MONTELLO
MONTEVERDI
MONTI ANGELO
MONVISO
MORBASCO
MORSENTI
MOSA
MUGHETTI
MULINO
NASTURZI
NAVAROLI
NAVIGATORI PADANI
NEGRONI
NOVASCONI
NOVATI
OBERDAN
OGLIO
OLMI

OLONA
ONTANI
OPIFICI
ORTENSIE
ORTI ROMANI
OSCASALI
OTTOLINI
PACE
PADELLA
PAGLIARI
PALATINA
PALESTRO
PALIO DELL'OCA
PALALVICINO
PAOLUCCI DE' CALBOLI
PARADISO
PARTIGIANI
PASSOLOMBARDO
PATECCHIO
PAULLI
PECORANI
PEDONE
PERI
PERNICE
PERSICO
PERTUSIO
PESCATORI
PETTINARI
PIOPPI
PIPPIA
PLASIO
PLATANI
PLATINA
PO
POFFACANE
POLLUCE
PONCHIELLI
PORTA
PORTA DEL TEMPIO
PORTA MARZIA
PORTA PO' VECCHIA
PORTINARI DEL PO
PORTO
PRATI
PRIMO MAGGIO
QUATTRO NOVEMBRE
RABBONI
RAIMONDI
RATTI
REBUSCHINI
REDEGATTI
REGINA TEODOLINDA
RIALTO
RICCA

RIGLIO
RIGOTTI
RIPARI
RISORGIMENTO
RIVA FREDDA
RIVELLI
RIZZI
ROBOLOTTI
ROMA
ROSARIO
ROVERETO
RUFFINI
RUSTICI
SACCHI
SACCO E VANZETTI
SALE
SALICI
SALIMBENE DA PARMA
SANTA TECLA
S.AGOSTINO
S.AMBROGIO
S.ANGELO
S.ANTONIO MARIA ZACCARIA
S.BARBARA
S.BERNARDO
S.CAMILLO
S.CROCE
S.ERASMO
S.FILIPPO
S.GALLO
S.GIROLAMO
S.GIUSEPPE
S.LORENZO
S.LUCIA
S.MARCO
S.MARIA IN BETLEM
S.MICHELE
S.OMOBONO
S.PANTALEONE
S.PAOLO
S.PIETRO
S.QUIRICO
S.ROCCO
S.SALVATORE
S.TOMMASO
SARPI
SATURNO
SAURO
SCALI
SELERONI
SEMINARIO
SERIO
SESTO
SFONDRATI
SICARDO

SIGNORI
SOLFERINO
SOMMI
SPECIANO
S.P.83
S.P.85
S.S.10
S.S.45
S.S.87
S.S.234
S.S.415
S.S.498
STAUFFER
STAZIONE
STELLA
STENICO
STRADIVARI
STRETTA CORTA
TACITO
TEDALDI
TIBALDI
TICINO
TIGLI
TINTI
TOFANE
TONANI
TORRIANI
TOTI
TRAMVIE
TREBBIA
TRECCHI
TRENTO E TRIESTE
TRE RE
TRIBUNALI
UGOLANI DATI
UNDICI FEBBRAIO
VACCHELLI
VALBREMBANA
VALCAMONICA
VALCARENGHI
VALSABBIA
VALSERIANA
VALTELLINA
VALTOCE
VALTROMPIA
VALVERDE
VASTO
VECCHIA
VECCHIO PASSEGGGIO
VENTI SETTEMBRE
VERBENE
VERDI
VIDA
VILLA GLORI
VIRGILIO

VITTORI
VITTORIO EMANUELE II°
VOGHERA
ZELIOLI LANZINI

Alla categoria speciale è applicata una maggiorazione del 145% della tariffa normale.

La superficie delle località classificate di categoria speciale non supera il 35% dell'intero centro abitato del Comune di Cremona in quanto ammonta a mq. 5.440.680 a fronte di una superficie complessiva del centro abitato di mq. 15.544.799.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera il 50% della superficie complessiva.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6

Presupposto dell'imposta

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, è assoggettata all'imposta sulla pubblicità.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità sono deliberate della Giunta Comunale con separato provvedimento.

Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 7

Soggetto passivo

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria ed effettuata con veicoli venga svolta in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Art. 9 **Dichiarazione**

Il soggetto passivo di cui all'art. 6, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune, od al concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e con l'indicazione:

(per le persone fisiche)

- del codice fiscale;
- del nome e cognome e data di nascita;
- della dimora ovvero della residenza;

(per le società)

- la partita I.V.A. ed il codice fiscale;
- i dati identificativi del rappresentante legale;
- la denominazione e relativo scopo sociale;
- la sede legale od effettiva.

Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro la fine del mese successivo a quello di approvazione delle tariffe, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, la pubblicità con veicoli e la pubblicità con pannelli luminosi, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza

1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 10 **Pagamento dell'imposta**

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a € 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,26 per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per particolari esigenze organizzative, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite l'uso della carta "Pagobancomat" presso gli sportelli della Società concessionaria.

Art. 11 **Funzionario responsabile**

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, nonché appone il visto d'esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva del tributo.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12 **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni amministrative dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 13 **Riscossione coattiva**

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con

quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'Ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati nell'art. 1.

Art. 14 **Rimborsi**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

Il Comune, od il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 15 **Pubblicità ordinaria**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per anno solare e per ogni metro quadrato di superficie.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità di cui sopra.

Per fattispecie pubblicitarie, escluse quelle effettuate mediante affissione diretta, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione l'imposta pari ad un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 16 **Pubblicità effettuata con veicoli**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno dei veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 15, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 15, comma 4.

L'imposta è dovuta per i veicoli adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune di Cremona ha rilasciato la licenza di esercizio.

Per i mezzi adibiti a servizi di linea interurbana che iniziano o terminano la corsa nel Comune di Cremona, l'imposta è dovuta nella misura ridotta del cinquanta per cento.

L'imposta è altresì dovuta per i veicoli adibiti ad uso privato il cui proprietario ha la residenza anagrafica o la sede nel Comune di Cremona.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune di Cremona qualora vi abbia sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero vi siano domiciliati i suoi agenti o

mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, od a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Per i veicoli circolanti con rimorchio l'imposta è raddoppiata.

Per i veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e a ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 17

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per la pubblicità di durata superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, l'imposta pari ad un decimo di quella prevista.

Per la pubblicità di cui sopra effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Qualora tale pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica l'imposta giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art. 18

Pubblicità varia

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 15 – comma 1 – del presente Regolamento.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, l'imposta è pari alla metà di quella prevista per gli aeromobili.

Per la pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 19 **Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 20 **Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, od in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione di battelli di cui all'art. 16 del presente regolamento;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali e delle attività istituzionali del Comune da esso svolte anche in collaborazione con altre associazioni a prescindere dalla tipologia del messaggio;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21

Servizio delle pubbliche affissioni

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 22

Soggetti passivi

Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.

Art. 23

Tariffe

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- € 1,24 per i primi dieci giorni;
- € 0,37 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contemporaneamente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 13.

La tariffa relativa al diritto sulle pubbliche affissioni è determinata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 24

Riduzione del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 25;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 25
Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni.

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte o in collaborazione con altre associazioni a prescindere dalla tipologia del manifesto, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 26
Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune, od il concessionario, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data della richiesta, il Comune, od il concessionario, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune, od il concessionario, è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune, od il concessionario, sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Sugli steccati, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, è vietata l'affissione e collocazione di materiale pubblicitario con esclusione delle tabelle di cantiere ed avvisi previsti dal vigente regolamento edilizio.

Art. 27

Superficie degli impianti adibiti alle pubbliche affissioni

La superficie complessiva degli impianti da adibirsi alle pubbliche affissioni per conto del comune è di metri quadrati 5.000.

Art. 28

Ripartizione degli impianti

La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica (da individuare con apposito contrassegno) e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al precedente comma

Art. 29

Piano generale degli impianti

Il piano generale degli impianti pubblicitari e il relativo regolamento di attuazione sono approvati dal Consiglio Comunale nei termini previsti dalla normativa vigente, sentiti i pareri degli uffici tecnici competenti.

Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni, ad eccezione delle insegne, come definite dall'art. 47, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, la cui esposizione è disciplinata dal Regolamento edilizio.

Art. 30

Impianti privati per affissioni dirette

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente articolo 28, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 29, comma 2, la Giunta Comunale concede a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nella misura percentuale prevista dell'art. 28, comma 2.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

Art. 31 **Sanzioni tributarie ed interessi**

Le sanzioni amministrative pecuniarie relativamente alla violazione di norma in materia di imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono applicate secondo quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997, come successivamente modificati.

Art. 32 **Sanzioni amministrative**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 novembre 1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del capo I del D. Lgs. n° 507/1993 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, od il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 12.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 29.

Art. 33
Anticipata rimozione

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso od indennità.

Art. 34
Contenzioso

Per il contenzioso si applicano le norme legislative previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n° 545, dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto i ricorsi devono essere presentati alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona in prima istanza ed alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in appello.

Art. 35
Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce ed abroga ad ogni effetto di legge e con decorrenza 1 gennaio 1994 il precedente regolamento, deliberato in applicazione dell'abrogato D.P.R. 26 ottobre 1992, n° 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non disposto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessionaria deve provvedere, a suo carico, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune, compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali, teatrali e sportive del Comune, delle Aziende Municipalizzate e delle altre autorità ed Amministrazioni pubbliche la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 639/72, sempre che siano fatte pervenire con apposita lettera accompagnatoria firmata dal dirigente competente del Settore Tributi.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 137/35598 del 14 giugno 1994.

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera	C.C.	n.	138/67492	del	10/12/98	
Delibera	C.C.	n.	2/7698	del	05/02/01	
Delibera	G.C.	n.	80/10110	del	19/02/03	tariffe anno 2003
Delibera	C.C.	n.	13/11660	del	27/02/03	modif. artt. 9 – 29 – 34
Delibera	G.C.	n.	579/58493	del	11/12/03	tariffe 2004 (conferma Tariffe '03)
Delibera	G.C.	n.	19/4053	del	26/01/05	tariffe 2005
Delibera	C.C.	n.	9/10652	del	23/02/05	mod. artt. diversi in vigore dal 1/1/05
Delibera	C.C.	n.	83/60754	del	19/12/05	mod. art. 5 c. 4 in vig. dal 1/1/06
Delibera	G.C.	n.	505/55087	del	21/11/05	tariffe per l'anno 2006
Delibera	G.C.	n.	73	del	22/02/06	integrazione delibera 505/55087
Delibera	G.C.	n.	37	del	14/02/07	tariffe anno 2007
Delibera	C.C.	n.	48	del	29/09/08	modifica art. 4 e 18